

ALLEGATO B

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME (di seguito denominato Ente)

Il giorno del mese di anno , presso la sede del Comune di Lamezia Terme via Sen. A. Perugini (C.F. 00301390795) di seguito indicata per brevità "Ente.", nella persona del Dirigentenato ail

e

La.....con sede legale in (C.F./P.I.) ed iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n..... di seguito "Istituto", nella persona di nato il a , in qualità di

premesse che:

L'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

L'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Ente, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;

le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;

i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Ente e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;

i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;

L'Ente non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario (rectius l'Istituto) per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti:

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, le circolari del Ministero del Tesoro n. 63/1996 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21/2005, n. 1/2011, n. 2/2015, n. 3/2017; le disposizioni del codice civile (artt. 1269,1270,1271) convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Ente autorizza la U.O.A. Programmazione e gestione economico finanziaria - Ufficio Conti del Personale, che gestisce il trattamento economico del personale, ad operare le trattenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

E' preclusa la possibilità di coesistenza di più deleghe, fatte salve eventuali situazioni pregresse in atto non replicabili in sede di sottoscrizione di nuova delegazione.

La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili nette, calcolato sullo stipendio base e sulle altre voci fisse e continuative.

L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Ai fini della determinazione del quinto delegabile valgono esclusivamente le modalità di calcolo adottate dall'Ente e le relative certificazioni rilasciate dagli uffici amministrativi preposti.

Art.2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni al massimo di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute a valere sulle competenze stipendiali verrà eseguita dall'Ente a mezzo della U.O.A. Settore Programmazione e gestione economico finanziaria – Ufficio Conti del Personale, la quale provvederà alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione dello stipendio in godimento prima della riduzione, diversamente verrà operata una automatica riduzione della quota delegata al fine di rientrare nel suddetto limite.

L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di fatto o atto non imputabile alla stessa.

Art. 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS (salve modifiche e/o integrazioni successive).

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva per ciascuna trattenuta effettuata.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art.5

Il pagamento degli oneri amministrativi di cui all'art. 4, dovuti dall'Istituto per le delegazioni di pagamento, sarà ritenuto assolto mediante ritenzione degli stessi, attraverso U.O.A. Programmazione e gestione economico finanziaria – Ufficio Conti del Personale, sulle somme trattenute al dipendente; pertanto le trattenute mensili a valere sulle competenze stipendiali, saranno accreditate all'Istituto al netto degli oneri amministrativi. L'Istituto ed il dipendente delegante regoleranno pertanto la regimentazione di tali somme nei rapporti tra i medesimi esonerando totalmente l'Ente da ogni altro adempimento.

Art. 6

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Ente dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'effettiva estinzione del prestito (certificazione liberatoria del precedente Istituto).

L'Ente, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art.7

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

L'Amministrazione non risponde a nessun titolo in caso di cessazione dal servizio del dipendente che si produca anticipatamente rispetto alle naturali scadenze previste dalla normativa all'epoca vigente.

Art.8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.

In caso di mancato rinnovo della convenzione le presenti norme continuano ad applicarsi alle delegazioni in essere.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore il ed ha durata quinquennale con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10, 11 e 12.

Art. 10

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al 50% del "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie"; in ogni caso, l'Istituto si impegna ad applicare un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) complessivamente non superiore all'6,50% ed a riportare sui contratti di finanziamento il dettaglio di tutte le componenti di costo del finanziamento e ad includere le stesse nel calcolo del T.A.E.G., come da vigente normativa.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

Sono vietati prefinanziamenti o anticipazioni a tassi e condizioni diverse.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente

convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 9, l'Istituto si impegna a comunicare, via pec, all'Ente, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso - quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La cessione del credito ad altro istituto fa, comunque, decadere gli obblighi assunti dall'Amministrazione con la presente convenzione.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 12

L'Ente non assume alcun tipo di responsabilità derivante dal rapporto tra delegante e l'Istituto.

Art. 13

L'Ente procederà ad effettuare la trattenuta prevista solo qualora la stessa si mantenga all'interno della quota massima cedibile calcolata sullo stipendio fisso e continuativo al netto di eventuali ritenute di legge, fiscali e previdenziali, e tenuto conto di altre cessioni, delegazioni o pignoramenti; se per effetto di modificazioni del rapporto di lavoro del delegante o per altre cause (trattenute derivanti da imposizioni fiscali, applicazione di norme contrattuali, l'utilizzo da parte del delegante di congedi straordinari con decurtazioni stipendiali, sospensioni, decurtazioni disciplinari) venga superata la quota massima cedibile come sopra definita l'Amministrazione procederà alla sua contestuale riduzione fino a concorrenza del predetto limite, dandone immediata comunicazione all'Istituto delegatario.

Quest'ultimo comunicherà il nuovo piano di ammortamento.

Art. 14

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa prima del termine della delegazione, l'Ente si impegna a comunicare tempestivamente tale situazione all'Istituto.

Art. 15

Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto ma senza retribuzione l'Ente cesserà di effettuare e versare la trattenuta dandone comunicazione all'Istituto.

Art. 16

La presente convenzione si risolve o si sospende automaticamente qualora l'Istituto perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di credito o sia soggetto a sospensione della sua attività per effetto di provvedimenti delle autorità competenti cessando altresì immediatamente l'obbligo a carico dell'Ente di effettuare e versare le trattenute. A tal fine all'Istituto è fatto obbligo dare comunicazione tempestiva all'Ente di eventuali provvedimenti in tal senso.

Art. 17

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lamezia Terme, lì

Per l'Istituto

Per l'Ente